



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

ORIGINALE

ORDINANZA N. 9 del 05/08/2026

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E LA LIMITAZIONE DEGLI USI NON ESSENZIALI DELLA RISORSA IDRICA - PROROGA E RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI RISPARMIO IDRICODOMESTICI

IL SINDACO

VISTA la nota del Responsabile della U.O.A. EGA Idrico della Provincia di Imperia, prot. n. 5525/2026, con la quale, in considerazione della situazione di criticità idrica determinata dal perdurare del periodo siccitoso e dall'incremento dei consumi nella stagione estiva, i Comuni sono invitati ad adottare apposite misure finalizzate al contenimento dei consumi di acqua potabile e alla limitazione degli usi non essenziali della risorsa idrica;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 26/06/2026, avente ad oggetto "*Misure temporanee per il contenimento dei consumi di acqua potabile e limitazione degli usi non essenziali della risorsa idrica*", con la quale erano già state introdotte limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali;

PRESO ATTO che, nonostante le misure già adottate, il perdurare dell'assenza di precipitazioni, le elevate temperature e il costante incremento dei consumi idrici tipico della stagione estiva hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità;

CONSIDERATO che le attuali disponibilità della risorsa idrica risultano sensibilmente ridotte e che il protrarsi dell'attuale andamento dei consumi potrebbe compromettere la regolare erogazione dell'acqua potabile, con il concreto rischio di riduzione della pressione della rete acquedottistica e di interruzioni del servizio, arrecando gravi disagi alla popolazione e pregiudicando la disponibilità della risorsa per gli usi prioritari;

RILEVATO che l'acqua destinata al consumo umano costituisce un bene pubblico essenziale e che risulta necessario garantirne prioritariamente l'utilizzo per le esigenze domestiche, alimentari e igienico-sanitarie;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente prorogare e rafforzare le misure di contenimento dei consumi già introdotte, al fine di preservare le riserve idriche disponibili, evitare sprechi e scongiurare situazioni di emergenza nell'approvvigionamento idropotabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutti gli utenti del servizio idrico integrato presenti sul territorio comunale di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua potabile ai soli usi indispensabili per il consumo umano, per le esigenze domestiche essenziali e per gli usi igienico-sanitari.

È FATTO DIVIETO

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **31 ottobre 2026**, salvo revoca anticipata o proroga in relazione all'evoluzione della situazione idrica, di utilizzare l'acqua potabile erogata dal servizio idrico integrato per:

- il lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi, aree private e superfici esterne;
- il lavaggio domestico di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e altri mezzi;
- l'irrigazione di orti, giardini, prati, aree verdi e campi sportivi, fatto salvo l'utilizzo di acqua proveniente da pozzi, cisterne o altre fonti non collegate alla rete acquedottistica;
- il riempimento e il rabbocco di piscine, vasche e fontane ornamentali;
- ogni altro utilizzo dell'acqua potabile diverso dagli usi destinati al consumo umano, alle esigenze domestiche essenziali e agli usi igienico-sanitari.

Sono fatti salvi gli utilizzi strettamente necessari per comprovate esigenze di tutela della salute pubblica, igiene, sicurezza, protezione civile e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

INVITA

tutti i cittadini, le attività economiche e gli utenti del servizio idrico ad adottare comportamenti improntati al massimo risparmio della risorsa idrica, evitando ogni forma di spreco e limitando i consumi allo stretto necessario, al fine di contribuire alla salvaguardia delle riserve disponibili e garantire la continuità del servizio di approvvigionamento idropotabile.

Le violazioni della presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro **25,00** a euro **500,00**, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Imperia – U.O.A. EGA Idrico, al Gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, al Comando Stazione Carabinieri di Pieve di Teco, alla Polizia Locale e agli altri organi preposti alla vigilanza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- la massima diffusione del presente provvedimento attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell'Ente.

La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione fino al **31 ottobre 2026**, salvo revoca o proroga qualora le condizioni di disponibilità della risorsa idrica lo rendano necessario.

Data 05/08/2026



IL SINDACO

Prof. Pira Enrico
